



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



ACCORDO QUADRO

TRA

Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J) - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, codice fiscale 80002170720 e P.IVA 01086760723, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, nella persona del Direttore pro tempore del Dipartimento Prof. Francesco Giorgino,

E

Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Foggia, codice fiscale n. 94045260711, nella persona del Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso Via Gramsci, 89/91– 71121 Foggia,

PREMESSO CHE

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(...) *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- b) i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- c) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- d) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- e) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- f) I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
- i. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - ii. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - iii. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - iv. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - v. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- g) Considerando l'autorevolezza e l'esperienza testimoniata da progettualità, ricerche e pubblicazioni del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, con i quali il settore MED/10 da tempo collabora su protocolli condivisi, Le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di collaborazione;
- h) Le parti intendono con il presente accordo quadro disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono di attivare collaborazioni finalizzate allo svolgimento di attività progettuali e di ricerca coerenti con le finalità istituzionali di entrambi e con i filoni scientifici comuni oggetto di interesse e di studi innanzi descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART.2

OGGETTO

Con il presente Accordo Quadro, nel rispetto dei propri fini istituzionali, della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti interni, le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

1. uno studio dei costi sanitari, ponendo particolare attenzione all'impatto sociosanitario e relative politiche di spesa pubblica;
2. uno studio sull'utilizzo di strumenti per il monitoraggio del Clima Organizzativo e della Soddisfazione del Paziente all'interno delle Unità Operative Ospedaliere, nonché le relative correlazioni esistenti. Comprendere come il benessere e la soddisfazione del personale sanitario può incidere sulla qualità del servizio sanitario erogato e quindi sulla soddisfazione dei pazienti. Fornire evidenze empiriche di tipo manageriale e di politiche pubbliche;
3. uno studio sull'utilizzo di nuovi modelli organizzativi finalizzati a:
 - monitorare e ottimizzare i Processi organizzativi per il raggiungimento di migliori livelli di efficienza ed efficacia nonché per favorire la fase di digitalizzazione, sperimentare l'utilizzo di strumenti organizzativi anche informatizzati finalizzati alla standardizzazione e alla tracciabilità delle attività svolte ma anche per una migliore analisi oggettiva dei carichi di lavoro;
 - potenziare la medicina del territorio puntando, nei Piani del PNRR, su reti ospedaliere a intensità di cura, sulla continuità ospedale territorio e sulla revisione della governance del rapporto di convenzione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta (status libero professionale con remunerazione statale e assenza di validi indicatori di performance). Ottimizzare il rapporto del Medico di medicina generale con le Case della salute e gli Ospedali di comunità. Valorizzare la disciplina del Medico di medicina generale anche con una formazione universitaria che ne delinea lo status di specialità e con una componente di formazione anche in medicina d'urgenza come accade per esempio in Spagna, per garantire la presa in carico temporanea dei pazienti con acuzie e la gestione domiciliare di casi complessi e dei codici di bassa intensità nelle case di Comunità o negli studi associati;
 - promuovere e favorire il presidio delle cure domiciliari che fanno della casa del paziente il principale e primo luogo di cura per prevenire le cronicità ed evitare ospedalizzazioni improprie;

4. uno studio per individuare Indicatori e Parametri oggettivi, da utilizzare per valutare e rendere adeguate le dotazioni di personale nelle diverse Unità Operative e determinare attentamente i relativi fabbisogni;
5. uso dei dati per l'analisi comparativa e per la valutazione delle politiche adottate nel contesto sanitario;
6. analisi delle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale in Medicina e Assistenza Sanitaria per:
 - *migliorare il livello di Servizio ai Pazienti*: ottimizzare tempi e precisione del Processo diagnostico; migliorare l'efficienza nelle operazioni e accelerare le decisioni cliniche; ottimizzare le degenze;
 - *supportare il processo decisionale del Management Sanitario e ottimizzare*: la gestione dei flussi materiali, finanziari e informativi; la gestione dei rifiuti, dei farmaci, del materiale di consumo, ecc.; la gestione dei turni di lavoro.

ART.3

ACCORDI DI ATTUAZIONE

Le attività di cui al presente Accordo, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, saranno attuate tramite la stipula di Convenzioni attuative o accordi di collaborazione specifici tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePRE-J) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", nel rispetto della presente Accordo Quadro e della normativa vigente.

Le Parti, inoltre, tramite i rispettivi Direttori ed i responsabili scientifici afferenti ai diversi settori d'interesse, concorderanno gli obblighi ed i relativi impegni economici che rispettivamente hanno, in merito a prestazioni scientifiche finanziate con fondi appositamente stanziati per la ricerca, con altri eventuali fondi acquisibili e di contribuire anche economicamente con fondi del proprio bilancio.

I due settori si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e tecnologiche e il proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate.

Tutte le modalità di cooperazione attuativa disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, l'oggetto, la durata, i risultati attesi, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, se prevista, nonché gli aspetti riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della stessa collaborazione e, infine, gli aspetti relativi alla sicurezza.

ART. 4

REFERENTI

Per l'attuazione e la gestione delle azioni di cui al precedente art. 2 dell'accordo, le Parti possono designare ciascuna almeno un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università di Foggia viene designato come referente il prof. Raffaele Silvestri. Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" il referente verrà nominato nel successivo accordo attuativo.

ART. 5

ONERI

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo.

ART.6

DURATA

Il presente accordo ha una durata di *5 anni* dalla data della sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, per uguale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti ed accettazione dell'altra, mediante scambio di corrispondenza.

È fatta salva la garanzia della ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

ART. 7

RECESSO

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di un mese, alla controparte a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante P.E.C.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo quadro.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano sin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Accordo, salvo diversa pattuizione concordata nei singoli accordi attuativi.

ART. 8

SICUREZZA, COPERTURA ASSICURATIVA, ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e al D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle Strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale delle parti contraenti, compresi gli eventuali collaboratori esterni ed occasionali degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di prevenzione individuale – DPI – in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura / ente di provenienza.

Resta inteso che il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, secondo quanto verrà di volta in volta stabilito negli accordi di attuazione.

ART. 9

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all'art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati

durante o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

ART. 10

UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12, i risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente accordo, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo dietro preventiva autorizzazione scritta dall'altra parte, cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. L'Autorizzazione dovrà essere inoltrata nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Trascorso tale termine, l'autorizzazione verrà considerata concessa.

Ai ricercatori di entrambe le parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

ART. 11

UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre parti, salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

ART.12

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire), che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con l'esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla-protezione dei dati "GDPR" e il D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità di controllo competenti, impegnandosi a collaborare per adempiere alle rispettive prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo

ART.13

CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Bari sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

ART.14

ESCLUSIONE DI RAPPORTI DIVERSI

Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

ART. 15

REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000".

ART. 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il presente accordo è costituito da n.9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

UNIVERSITA' di FOGGIA

Il Rettore

Prof. Lorenzo LO MUZIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "Aldo Moro"

Il Direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica

Prof. Francesco Giorgino,